



DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

(aggiornato al 28 marzo 2019)

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, calcolata sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali inclusi nella c.d. white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

All'ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva del 20% investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9%, nei limiti di uno stanziamento erariale prestabilito. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, non concorre alla formazione del risultato netto maturato e incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto di periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta. Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

2. Regime fiscale dei contributi

Contributi versati fino al 31 dicembre 2006

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento e comunque a 5.164,57 euro annui. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata a forme pensionistiche collettive, e comunque entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 5.164,57 euro annui. La suddetta disposizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi fra lavoratori, nonché nei confronti dei soggetti già iscritti, alla data del 28 aprile 1993, a forme pensionistiche complementari

Autorizzazione COVIP protocollo n. 2626 del 3 giugno 1998
Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione n. 3 del 15 luglio 1998
Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche n. 1404 del 20 luglio 1998

istituite entro il 15 novembre 1992 (vecchi iscritti a vecchi fondi), ovvero nelle ipotesi in cui le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, i sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta. Anche nella suddetta ipotesi, ai fini della deducibilità, non si tiene conto della condizione relativa alla devoluzione del TFR. Il regime appena descritto trova applicazione nei confronti dei contributi versati a fondi pensione a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Per gli iscritti alle forme pensionistiche istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/1992 n.421 alla data del 28/04/1993, per un periodo transitorio della durata di cinque anni, e cioè fino alla fine del mese di dicembre 2005, il limite assoluto di deducibilità di 5.164,57 euro annui è maggiorato della differenza fra i contributi effettivamente versati nel 1999 e il limite stesso di 5.164,57 euro. Tali soggetti, pertanto, potranno dedurre il minore importo fra il 12% del reddito complessivo dell'anno e l'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999. Per fruire della suddetta maggiorazione, è necessario che le forme pensionistiche complementari cui detti soggetti sono iscritti rilascino un'apposita certificazione (da consegnare, sottoscritta dal responsabile della forma pensionistica, entro il 28 febbraio 2002, ovvero, su richiesta, entro dieci giorni dalla stessa) attestante:

- l'ammontare dei contributi effettivamente versati nel 1999 e riferibili ad una annualità di iscrizione;
- la qualifica di iscritto, alla data del 28/04/1993, alle forme pensionistiche istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/1992 n.421.

Contributi versati dal 1° gennaio 2007

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 euro annui.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

3. Regime fiscale delle prestazioni

Definizione di "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari

La quota parte delle prestazioni che alla scadenza di un piano previdenziale soggetta a tassazione è rappresentata dall'ammontare della stessa riferibile proporzionalmente ai contributi dedotti nel corso della durata del piano. Per i lavoratori dipendenti che hanno trasferito quota parte del trattamento di fine rapporto ai fondi pensioni disciplinati dal D.Lgs. n. 124 del 1993 ed, in seguito, alle forme pensionistiche complementari adeguate o istituite ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 252 del 2005, la parte imponibile, soggetta a imposta è determinata tenendo conto anche



dell'ammontare della prestazione pensionistica relativo al trattamento di fine rapporto trasferito. I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

1 - quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai contributi dedotti fino al 31 dicembre 2006:

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione separata. L'imponibile è quindi determinato al netto della rivalutazione finanziaria cui si applica in capo al fondo l'imposta sostitutiva vigente in capo al fondo. Tuttavia, per i c.d. "vecchi iscritti", lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad 1/3 del montante e nel caso in cui l'importo annuo della rendita, calcolato con riferimento ai 2/3 dell'ammontare complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, non ecceda il 50% dell'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La tassazione separata avviene con applicazione dell'aliquota determinata sulla base dei criteri previsti al comma 1 dell'articolo 19 del D.P.R. 917/86. Tuttavia il Fondo Pensione, in qualità di sostituto d'imposta, applica un'aliquota calcolata come segue. La parte imponibile della prestazione in capitale è divisa per il numero degli anni o frazione di anno di effettiva contribuzione al fondo ed è moltiplicata per dodici, al fine di individuare il "reddito di riferimento", sul quale è calcolata l'aliquota media di tassazione. Detta aliquota è quindi applicata alla parte imponibile del capitale determinandosi in tal modo la tassazione sulle somme erogate dal fondo pensione.

Anticipazioni

Le anticipazioni sono assoggettate alla medesima tassazione separata prevista per i capitali. Tuttavia, l'imponibile è determinato al lordo della componente finanziaria, che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione separata descritta con riferimento alla prestazione erogata sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (dissesto finanziario del datore di lavoro, fallimento o altra procedura concorsuale).

Tale tassazione si applica anche in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a imposizione progressiva.

Prestazioni in forma periodica (rendite)

La parte imponibile delle prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta alla

Autorizzazione COVIP protocollo n. 2626 del 3 giugno 1998
Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione n. 3 del 15 luglio 1998
Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche n. 1404 del 20 luglio 1998

tassazione progressiva IRPEF, trattandosi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 12,50%. Detto rendimento è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.

2 - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile ai contributi dedotti dal 1° gennaio 2007:

Prestazioni in forma periodica (rendite)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 12,50%. Detto rendimento è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta dal 15% al 9% in virtù del periodo di partecipazione come sopra descritto. La misura dell'imposta sostitutiva applicabile è prevista, per la parte di plusvalenza, nella misura del 20% dall'01/01/2014 al 30/06/2014 e del 26% a partire dall'01/07/2014.

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Anticipazioni

Le anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale.

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione prevista per le prestazioni erogate sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella misura:

- del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- del 100 per cento della posizione individuale maturata, per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;



- del 100 per cento, in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi descritto al punto 2 del presente documento è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni.

Tali somme, pertanto, concorrono, al pari dei contributi versati, a formare il limite annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente.

Relativamente alle anticipazioni assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, per la parte del reintegro eccedente il predetto limite di deducibilità, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, riferibile all'importo reintegrato.

Comunicazioni dell'aderente

Entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente comunica al Fondo Pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

Le prestazioni sotto forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono assoggettate alla ritenuta a titolo d'imposta, con aliquota 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari e con un limite massimo di riduzione del 6%. Qualora la data di iscrizione previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Autorizzazione COVIP protocollo n. 2626 del 3 giugno 1998
Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione n. 3 del 15 luglio 1998
Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche n. 1404 del 20 luglio 1998

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, facendone esplicita richiesta nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

3. bis Disciplina transitoria

In deroga alle regole sopra riportate, sulla base delle specifiche disposizioni (DL 189/2016, art. 48, commi 1 e 1-bis come modificati dal DL n. 8/2017, art. 11, comma 1) recanti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite, nell'Italia centrale, dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e nel 2017, il Fondo Pensione Capi e Quadri FIAT, in qualità di sostituto d'imposta, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, su richiesta degli interessati, non deve operare le ritenute fiscali alla fonte (che risultano dunque sospese nel periodo indicato) con riferimento alle prestazioni (anticipazioni, erogazioni in forma di capitale e rendita, riscatti parziali e totali – artt. 11 e 14 del Dlgs n. 252/2005) che lo stesso Fondo debba erogare ai suoi aderenti che risiedano nei Comuni interessati dagli eventi sismici in questione (per un elenco completo delle zone interessate si veda lo specifico elaborato allegato al presente documento); non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. La ripresa della riscossione dei tributi non versati, in quanto sospesi sulla base della disciplina ora riportata, avverrà tenendo conto di quanto previsto da uno specifico decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, sempre in deroga alle regole ordinarie prima riportate, sulla base di ulteriori disposizioni del provvedimento sopra citato (DL 189/2016, art. 48, commi 1 e 13-bis), dal 24 agosto 2016 e fino al 23 agosto 2019, risultano agevolate in modo specifico le richieste di anticipazione della posizione individuale maturata presso il Fondo per l'acquisto della prima casa di abitazione o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione a essa relativi, è comunque necessario che l'anticipazione sia concessa per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le regioni colpite dalle calamità prima indicate. L'agevolazione, che riguarda le richieste provenienti da aderenti che risiedano nei Comuni interessati dagli eventi sismici in questione, comporta l'applicazione sugli importi erogati a questo titolo dello stesso regime fiscale previsto per la causale di anticipazione delle spese sanitarie (in luogo dell'aliquota del 23% viene dunque in considerazione, anche per le ipotesi in questione, quella del 15%, eventualmente ancora riducibile tenendo conto del periodo di iscrizione al Fondo); inoltre, sempre a favore delle descritte, specifiche situazioni, l'anticipazione può essere riconosciuta senza il previsto requisito degli otto anni di partecipazione al Fondo. Le stesse agevolazioni, sempre che vi siano gli ora descritti requisiti di connessione della richiesta alle calamità recentemente verificatesi, vengono applicate anche alle anticipazioni per ulteriori esigenze dell'aderente, anticipazioni, che, come noto, possono arrivare fino al 30% del capitale accumulato nel Fondo.

Le richieste di anticipazione degli iscritti che intendano usufruire delle prestazioni del Decreto di cui al presente articolo, devono essere corredate, oltre che dalla documentazione elencata ai precedenti articoli, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione circa la residenza, alla data degli eventi sismici, in una delle Province indicate negli Allegati 1 e 2 del DL 189/2016 (per ulteriori dettagli si veda anche il "Documento sulle Anticipazioni" del Fondo).



4. Regime fiscale “Welfare”

Gli iscritti al Fondo, dipendenti delle Società che hanno previsto la possibilità per questi di destinare una quota dell’incentivo di produttività loro spettante a uno specifico “conto welfare”, utilizzabile per accedere ai beni e servizi inseriti nel “paniere welfare”, tra cui è presente anche la previdenza complementare, fruiscono della conseguente totale esenzione fiscale e contributiva di tali importi.

La Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016 dell’11/12/2016) ha previsto alcune agevolazioni fiscali aggiuntive per i contributi a carico del lavoratore versati da quest’ultimo ai fondi previdenziali destinando ad essi, secondo lo schema di cui sopra, una quota del premio “detassabile” di sua spettanza; qualora l’iscritto si avvalga di questa possibilità, questo tipo di versamento al Fondo risulta escluso dalla formazione del reddito imponibile anche oltre il limite di 5.164,57 Euro annui, che normalmente viene applicato per le contribuzioni alle forme di previdenza complementare.

Inoltre tali contributi non concorreranno a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in capitale o rendita ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Pertanto il regime fiscale agevolato sarà applicato sia in fase di versamento dei contributi (non formando reddito ai fini fiscali anche oltre il limite annuale dei 5.164,57 euro) sia in fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche (non andando a formare la parte imponibile delle stesse).

5. Dichiarazione di responsabilità

Il Fondo Pensione si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Autorizzazione COVIP protocollo n. 2626 del 3 giugno 1998
Iscrizione all’Albo dei Fondi Pensione n. 3 del 15 luglio 1998
Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche n. 1404 del 20 luglio 1998

Via Plava n. 86 – 10135 TORINO – Telefono 011/ 00. 58172 – Codice Fiscale 97573410012